

CAMERA DEI DEPUTATI

N.262

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell'Ente opere laiche palatine pugliesi (262)

(articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

Trasmesso alla Presidenza il 29 settembre 2010

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
"Regolamento di riordino dell'Ente opere laiche palatine pugliesi,
ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"**



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, che prevede la trasformazione, secondo i criteri ivi indicati, degli enti pubblici non economici;

VISTO l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante: "Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";

VISTO il regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000, concernente l'istituzione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi;

RITENUTO che la trasformazione in soggetto di diritto privato sia la più idonea a favorire le attività dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, con sede in Bari;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze;



EMANA
il seguente
REGOLAMENTO

Art. 1

(Privatizzazione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi)

1. L'Ente opere laiche palatine pugliesi, con sede in Bari, è trasformato nella fondazione di diritto privato "Fondazione Opere laiche palatine pugliesi", di seguito denominata "Fondazione".
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo.
3. La vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal Ministero dell'interno.

Art. 2

(Modifiche statutarie)

1. Gli amministratori della Fondazione adottano le necessarie modifiche statutarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sulle suddette modifiche è acquisito il preventivo parere del Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Lo statuto della Fondazione prevede la partecipazione all'organo di amministrazione e di controllo di rappresentanti del Ministero dell'interno.
3. Il Presidente della Fondazione è nominato previo parere dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze.

Art. 3

(Patrimonio della Fondazione)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'inventario dei beni è redatto dall'organo di amministrazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il Ministero dell'interno verifica che nell'inventario di cui al comma 2 sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell'ente pubblico, che permangono destinati a tale finalità.
4. Negli inventari di cui comma 2 della Fondazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione.
5. I beni di cui al comma 3 non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica, espressa ed eccezionale autorizzazione del Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le limitazioni di cui al presente articolo devono risultare nello statuto della Fondazione.



Handwritten signature or initials.

Art. 4
(Entrate)

1. La Fondazione si finanzia con entrate proprie, senza oneri per la finanza pubblica.

Art. 5
(Disposizioni transitorie)

1. Alla nomina dei nuovi organi della Fondazione si provvede entro novanta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie previste dall'articolo 2, comma 1.
2. Gli organi dell'Ente opere laiche palatine pugliesi restano in carica fino all'insediamento di quelli nominati ai sensi del comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

